S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE appr. con D.P. 16 dicembre 1965 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE

DEL TERRITORIO (VILLA DI LIVIA) COMPRESO

(DI CUI ALLA LEGGE 167), LA FERROVIA ROMA NORD, IL

FOSSO DI PRIMA PORTA, LA NUOVA VIA TIBERINA E

TRA LA VIA DELLA GIUSTINIANA, IL PIANO DI ZONA Nº 9

p.p. n. 20 A F

VILLA DI

il coordinatore dei piani particolareggiati ing. giovanni onetti

ZONE DI P.R.G. H1, H2, E G1.

ff. Tuth.

il vice coordinatore

ing marlo cudini

IL DIRIGENTE TECNICO (Prof. Ing. Pietro Samperi)

St. Lamper

i redattori

arch, giorgio bufalini arch, bruno cussino arch, carlo messina

UFFICIO PIANO REGOLATORE

IL DIRETTORE
(Av. Gino Scafi)

COPIA OCITIFORME
almanatimate di cui cila

n. 406/ del 13/7/21

IL DIRIGENTE TECNICO SUPERIORE F. F.

ELAB. GRAF.

5

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA DI ADOZIONE /7/71

DATA DI RATIFICA

sc.1: 000

TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

CAPO I - Generalità

Art. 1 - Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del piano particolareggiato N.20/F di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P. il 16 di cembre 1965.

Art. 2 - Rinvio a norma più generali

Per quanto non espressamente specificato dalle presenti norme, valgono le norme di attuazione del F.R.G. sopracitato e le norme dei regolamenti e delle leggi vigenti.

CAPO II - Contenuto del piano

Art. 3 - Zone residenziali e a destinazione d'uso mista

Il presente piano particolareggiato prevede tre zone residenziali differenziate come segue:

A) Zone residenziali semplici

Le zone residenziali semplici sono indicate, per ogni singolo isolato di P.R., con un tratteggio orizzontale - la distanza dei tratti corrisponde all'indice di fabbricabilità, fondiaria variabile in misura di 1,5 - 1,8 2,09 mc/mq.

d) Zome residenziali cui negozi

Le sone residenzieli con negazi sone indicate come quelle semplici con la ggiunta di un bordo nero sul lato prespiciente le strada di P.A. - I negezi sono esclusi dal contrat del volume de identiale construibile secondo l'indicate stabilito.

7) Mar an adilizia e destinacione d'uso mista (residenziale e caresidenziale) *7

Le come con destinazione d'uso mista sono indicate con velaturo scura novraphosta al tratteggio orizzontale, cor rispondente all'indice relativo al volume costruibile da adibire a residenze.

Le zone con destinazione d'uso mista sono suddivise

-) zone can accompamento libero incentivato; (vedi Capo III articolo 15)
- b) zone con progetto di insieme planovolumetrico obbliga= torio redatto a cura dei privati o d'ufficio. (Vedi Caro IV)

Art. 4 - Farce private viacolate 3/1

Fer dette zone valgono le norme di P.R.G. relative.

art. 5 - Verde, servici e sree stradali

Il piano particolareggiato prevede le seguenti zone d'use pubblico:

- A) Aree per sedi viarie, parcheggi e aree pedonali, aiuole spartitraffico e arredo stradale
- B) Zone verdi pubbliche

Suddivise in funzione della loro fruibilità e della dimensione dei singoli nuclei in relazione alle varie entità

da tempo libere che vi si dovranno svolgere.

a) Parce pubblico - comprendente:

- 1) spazi per giochi (indice minimo 2,5 mq/abitante di eui
 1,5 per l'infanzia e 1,00 per giochi pre-sportivi);
 - 2) parce con attrezzature sportive (indice minimo 2,5 mg/ab);
- 3) parco libero (indice minimo 4 mq/ab. reperiti per 3 mq. nei nuclei di notevole consistenza e per 1 mq.negli spazi minimi). In esso andranno poste a dimora essenze nobili nella proporzione di una ogni 100 mq. anche prevenienti dalla compensazione (in rapporto di un albero preesistente contro tre alberi di nuovo impianto) degli eventuali alberi da abbattere per esigenze di piano particolareggiato, fermo restando la raccomandazione a conservare in sito le alberature nobili esistenti, specie se in gruppo di più di tre esemplari.

Le varie funzioni specificate nel paragrafo a) sono state indicate nei grafici con i simboli relativi: giechi bambini giochi pre-aportivi attrezsature sportive pareo pubblico libero

C) - Zone a servisi di guartiere

Il piano particolareggiato determina la destinazione dei servizi di quartiere, dimensionati secondo gli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.approvate con D.P. del 16.12.65 e successive modifiche adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.10.1967.

D) Attrezzature di servizi generali M/1

Per detta zona valgono le norme di P.R.G. relative.

E) Attrezzature di servizi privati M/2

Per detta zona vil ono le norme di P.R.G. relative.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - Zona residenziale semplice

Art. 6 - Destinazioni d'uso nelle zone residenziali semplici

Nelle zone residenziali semplici sono consentite le seguenti destinazioni d'uso oltre quella residenzia le propriamente detta:

- Ambulatori medici - Circoli culturali - sportivi, speciali, ricreativi e simili.

Art. 7 - - Destinazioni d'uso in edifici non residenziali

Nelle zone residenziali semplici sono inoltre ammesse una o più delle seguenti destinazioni d'uso purchè in edifici destinati integralmente ad uso diver so da quello residenziale:

- 1) Uffici con capienza massima di 20 impiegati con su= perficie lorda per impiegato di mq.25;
- 2) Sedi di pensioni o convivenze con capacità non mag= giore a 30 posti letto;
- 3) Ambienti per il culto;
- 4) Ambienti per cultura fisica.

Le attività di cui ai numeri precedenti sono consentite a condizione che, salvo le altre prescrizio ni di normativa e R.E., sia previsto uno spazio a par cheggio supplementare rispetto a quello stabilito dalla legge urbanistica vigente (legge n.765 del 6.8.67, art. 18), nella misura minima di altri mq. 1 ogni 20 mc.;

5) Scuole private purche non superiori a 225 allievi (cor rispondenti ad una Sezione completa di scuola materna e dell'obbligo, pari a 9 classi di 25 allievi ciascu= na).

Dette scuole dovranno rispettare oltre la pres scrizioni di cui alle presenti norme tecniche, quelle previste da leggi e regolamenti vigenti per le scuos le.

In particolare l'area destinata a sonols dovrà prospettare su strada con un fronte minimo di almeno ml. 50.

Gli ingressi al lotto devrenno essere apertisu detto fronte ad una distanza non inferiore a ml. 50 della più vicina curva o incrocio stradale.

La recinzione in corrispondenza degli in cossi si e per tutta la larghezza del lotto, dovrà escere si retrata di almeno ml. 12 del filo stradale per consensitire la sosta e la manovrandei mezzi di trasponto anche collettivo. Detti spani di vranno avere idonea disconsi de superficiale a core e space degli interessati.

vrà essere previsto uno spazio destinato a parcheggio, nella misura minima di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzioni.

L'ingresso all'edificio soclastico devrà surge re a non meno di ml. 10 dalla recincione sul la so degli ingressi.

6) Cliniche private (lette minime eq. 5.000 - distacchi ml. 12 schermatura arborea lungo la recinzione - por cheggi, nella misura di 3 mq. ogni 20 mc.). Gli edifici di cui ai punti 5) e 6) potradno sorgere esclusivamente sulle zone indicate con apposito simbolo nei grafici di niono particolareggiato.

CAPO II - Zone residenziali con negozi

Art. 6 - Obbligo di negozi

Nelle zone residenziali con negozi, ferme rima nendo le porce di cui all'art. 6, è fatto obbligo per i fabbricati prossicienti la fronte stradale indicata con bordatura scura dei grafici di p.p. di destinare il piano terra per la parte che si affaccia su detta fronte, a negozi

Gli ingressa a detti negozi, debbono aprirsi di= rettamente sul fronte strada:

Art. 9 - Negozi nelle zone di distacco

Per la profondità di ml. 8, nella prosecuzione del fronte dell'edificio, è consentita la utilizzazione dei due distacchi laterali per la costruzione di corpi di fabbrica, dell'altezza non superiore ad un piano, da destinarsi a negozi, salvo restando gli accessi pedonali e carrabili all'edificio stesso.

Art. 10 - Parcheggi fronteggianti i negozi

Tutti gli edifici dovranno essere arretrati dal filo della strada di m. 10,50.

Tutta la fascia indicata con bordura scura nei grafici di p.p. dovrà essere sistemata, per una profondità di m. 10,50 a parcheggi e marciapiedi ed aperta al pubblico a cura e spese dei proprietari dei lotti frontisti a partire dal filo stradale per una lunghez za del fronte di proprietà. Detta fascia, per uguale profondità di ml. 10,50 dovrà essere gravata

della servitù di transito per le canalizzazioni dei pubblici servizi. La licenza di abitabilità dell'intero fabbricato resta subordinata alla sistemazione a parcheggio.
La sistemazione dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni dei competenti uffici comunali, allo scopo di renderla unitaria (vedi grafico allegato).

Nelle zone di parcheggio antistanti i negozi non sono ammessi passi carrabili di fronte ai negozi stessi.

Art. 11 - Attività artigianali

Nella parte della superficie del piano terra dell'edificio, eventualmente non destinata a negozi e affacciantesi
sul fronte opposto a quello relativo ai negozi medesimi
sarà consentita la realizzazione di locali per attività
artigianali non moleste, con accesso comune, dalle strade,
eventualmente carrabile, indipendente ed ubicato nella parte opposta a quello delle abitazioni e mai coincidente con
l'eventuale rampa diretta al piano cantine.

I singoli ingressi a detti locali artigianali dovranno aprirsi sulla fronte opposta a quella relativa ai negozi.

Art. 12 - Parcheggi per attività artigianali

Per le esigenze di parcheggio di detti locali artigianali dovrà essere lasciata una fascia della profondità minima di m.4,50 oltre i distacchi minimi e della lunghezza pari all'intero retrostante fronte del lotto.

Art. 13 _ Piano terra libero in alternativa ai negozi e ai locali artigianali

Nel caso in cui i negozi e gli eventuali locali artigianali, non vengano realizzati o la loro
realizzazione venga differita, fermo restando gli
obblighi di cui ai precedenti articoli, la superficie corrispondente dovrà essere lasciata completamente a giorno salvo i volumi tecnici di accesso
agli appartamenti. La superficie relativa ai detti
volumi tecnici non petrà superare il 30% di quella
coperta. Detta superficie non potrà essere computata
nel calcolo della superficie minima dei parcheggi.

Art. 14 - Calcolo delle cubature

Il volume corrispondente alle superfici destinate a negozi e ad attività artigianali che devono
essere chiaramente indicate nei progetti, non viene
considerato ai fini del calcolo delle cubature previste dal P.P.

Il volume corrispondente alle superfici dei piani terreni destinati ad uso residenziale viene considerato ai fini del calcolo delle cubature previste dal P.P.

./.

CAPO III - Zone con destinazione d'uso mista (residenziale e non residenziale)

Art. 15 - Volumi residenziali e non residenziali

In queste zone è possibile realizzare oltre al volume residenziale corrispondente all'indice di fabbricab. fondiaria prevista dal p.p., un volume non residenziale in funzione dell'accorpamento di superfici, così valutato:

Per accorpamenti da mq.3.000 a mq.5.000, mc.0,5/mq di volume non residenziale;

Per accorpamenti da mq.5.000 a mq.10.000,mc.0,8/mq di volume non residenziale;

Per accorpamenti superiori ai mq.10.000, mc.1,5/mq di volume non residenziale.

Per accorpamenti con sovrapposto il simbolo i=0,15, indipendentemente dalla loro superficie, mc. 0,15/mq. di volume non residenziale.

Per l'acquisizione del volume non residenziale occorrerà la presentazione di un progetto planovolume trico unitario su di un'area mai inferiore ai mq.3.000 da sottoporre al parere congiunto della C.U. e C.E.

Art. 16 - Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali

I volumi residenziali dovranno essere distinti da quelli non residenziali mediante la separazione dei corpi di fabbrica o sovrapposizione dei volumi corrispondenti ai due modi d'uso, purchè con funzionalità nettamente distinte.

Art. 17 - Destinazione d'uso dei volumi residenziali

Per la destinazione d'uso del volume residenzia le si rimanda agli artt.6 e 7 delle presenti norme.

Art. 18 - Destinazione d'uso dei volumi non residenziali

- 1) Grandi magazzini di vendita, supermercati, edifi ci commerciali in genere.
- 2) Sedi di alberghi e pensioni,
- 3) Sedi di istituti religiosi e convivenze purche siti in edifici interamente riservati a tale uso.
- 4) Locali per spettacoli cinematografici, teatrali e ricreativi in genere.
- 5) Sedi di musei, biblioteche e di attività cultura=
- 6) Sedi di uffici della capienza non superiore a 100 impiegati cen superficie lorda per impiegato di mq. 25.
- 7) Istituti di istruzione privati purche ubicati in edifici interamente riservati a tale uso.
- 8) Agenzie turistiche.
- 9) Ristoranti.
- 10) Sedi di partiti e di movimenti politici e sindaca ti e luoghi di attività associative in genere.
- 11) Ambulatori.
- 12) Istituti bancari.
- 13) Autorimesse pubbliche.

Art. 19 - Destinazione d'uso non residenziale del velume residenziale

Potrà essere consentita la destinazione d'uso di parte o di tutto il volume residenziale quale volume non residenziale ma non viceversa.

Art. 20 - Arretramento dal filo strada

In queste zone salvo maggiori distacchi derivanti dall'applicazione di inclinate regolamentari è previsto l'arretramento minimo dei fàbbricati dal filo stradale di metri 10,50.

Art. 21 - Parcheggi

Nella progettazione degli edifici ricadenti su area destinata all'edilizia mista si dovranno prevedere oltre ai parcheggi attinenti al volume residenziale nella misura di mq. 1 ogni 20 mc. di volume, parcheggi aperti al pubblico da collocarsi al piano terreno nella misura di mq. 1 ogni 10 mc. di volume non residenziale.

CAPO IV - Isolati con progetto planovolumetrico unitario obbligatorio

Art. 22- Formazione dei comparti per la realizzazione dei planovolumetrici

Per la realizzazione dei planovolumetrici di cui al presente capo IV, sono formati i comparti graficamente indicati sugli elaborati del p.p. stesso, a norma dell'art. 23, I comma, della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.765. Per l'attuazione dei comparti si procederà a norma del successivo art. 28, comma II.

Art. 23 - Prescrizioni per i comparti relativi ai P.L.V. obbligatori

Le unità fabbricabili dei comparti dovranno ottemperare oltre che alle prescrizioni di cui alle presenti
norme, anche alle indicazioni grafiche eventualmente contenute negli elaborati di p.p., le quali, in alcuni casi,
potranno costituire un vero e proprio progetto planovolumetrico redatto d'Ufficio.

Art. 24 - Destinazioni d'uso per i volumi residenziali e non residenziali - Parcheggi -

Negli isolati con progetto planovolumetrico uni tario obbligatorio le destinazioni ammesse nel volume cor rispondente all'indice residenziale sono quelle previste nelle zone residenziali semplici (art. 6 e 7); nel volume corrispondente all'indice non residenziale le destinazioni, ammesse sono quelle di cui all'art. 18.

Per quanto riguarda i parcheggi valgono le norme fissate all'art. 21.

Art. 25 - Trasformazione del volume residenziale in volume non residenziale e relativi parcheggi

Il volume destinato ad uso non residensiale può essere aumentato fino a raggiungere il totale del volume costruibile a condizione che, ferma restando la superficie di parcheggi a servizio del volume residensiale originario, vengano aumentati i parcheggi aperti al pubblico, da collocarsi al piano terreno nella misura di mq. 1 ogni 10 mc. del volume non residenziale aggiunto.

Art. 26 - Enuclessione dal planovolumetrico dei volumi esistenti

Nei casi in cui sull'isolato esistano costruzioni con particolare carattere di decoro edilizio, la
cui edificazione sia avvenuta con regolare licensa, dal
l'isolato eoggette a planovolumetrico possone essere stral
ciate le aree relative a queste costruzioni ed il morrispondente volume valutato in base all'indice di edificabi
lità previsto dal p.p.- Comunque il progette devrà preve
dere un organico inserimento degli edifici pressistenti e
le indicazioni per la eventuale ricostrusione in caso di
demolizione.

Qualera sia necessaria la demolizione degli edifici dotati di licenza, questi apporteranno al pla nevelumetrico l'intero volume esistente, compreso il supero rispetto all'indice di isolato; dette supere andrà in aumento del volume totale.

Art. 27 - Passaggi pedenali

All'interno degli isolati dovranno essere pre visti percorsi pedonali a livello stradale anche all'in terno della parte costruita, se realizzata cen porticati e su pilotis, in modo da poter agevolmente raggiungere i lati opposti della fronti stradali.

Art.28 - E' stato soppresso

Art.29 - E' stato soppresso

Art.30 - E' stato soppresso

TITOLO III- EDIFICAZIONE

Art. 31 - Fabbricati esistenti edificati con licenza in base alla tipologia dei villini

Nelle zone residenziali e a destinazione di uso mista, per i volumi esistenti alla data di adozione del presente p.p., dotati di licenza ed edificati secondo la tipologia del villino comune in base al R.E. del 1934, si ammette l'a conservazione con divieto asso

luto di aumento di volume e di superficie utile.

Nel caso di trasformazioni edilizie la nuova co struzione dovrà adeguarsi a quanto disposto dall'art. 8 par. III delle norme di attuazione del P.R.G. per le co= struzioni a villini comuni in zona D dotata di p.p. sal= vo i distacchi dai confini che potranno corrispondere a quanto previsto dal presente piano particolareggiato.

Art. 32 - Fabbricati esistenti edificati con licenza posteriore al 18.6.1959 secondo tipologia e norme conseguenti a P.R.G. adottati

Nelle zone residenziali e a destinazione d'uso mista, per il volume esistente alla data di adozione del presente p.p., dotato di licenza ed edificato secondo nor me conseguenti ai piani regolatori generali adottato il 18 giugno 1959 - il 18 giugno 1962 ed il 16 dicembre 1962, in caso di trasformazione edilizia potrà essere conservato il volume esistente.

Art. 33 - Fabbricati esistenti edificati con licenza in zona de= stinata a servizi privati

Il volume esistente alla data di adozione del presente p.p. ed edificato con licenza, in caso di tra = sformazione edilizia, potrà essere conservato.

Art. 34 - Indici di edificabilità

Sulle aree libere l'edificazione avverrà se= condo gli indici etabiliti dalle presenti normé.

Art. 35 - Lotti minimi -

La dimensione minima dei lotti è di mq. 700.

Tale dimensione potrà essere ridotta a mq. 400 per i

lotti costituiti a seguito di cessione regolarmente

trascritta prima della data di adozione del presente p.p.

Art. 36 - Strada privata -

Nel caso in cui la particolare configurazione dell'isolato sia tale da richiedere la realizzazione di un accesso privato carrabile a disimpegno di lotti interni con sviluppo lineame superiore a ml. 50 ovvero tale da mettere in comunicazione due strade di P.R., detto disimpegno dovrà essere sotteposto all'approvazione comunale, in quanto costituente strada privata, e dovrà procedersi alla costituzione di un consorzio di manutenzione tra i preprietari interessati. Il progetto stradale petra es= sere presentato anche a cura dei soli proprietari dei lotti interclusi. La larghezza stradale dovrà essere non inferiore a m. 12 di cui almeno 6 metri di carreggiata con due marciapiedi sistemati parzialmente a verde. Gli edifici sorgeranno a filo stradale e l'altersa massima verrà indicata sugli elaborati grafici di p.p. salvo easi particolari appresso specificati.

Ferma restando la carreggiata stradale di m.6, il marciapiede verde potrà essere abolito in corrisponadensa di edifici pressistenti con licenza se la distan

essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine a distanza di m.4 oltre il confine di proprietà, misurata in senso normale al confine stesso.

b) Rapporti tra i cerpi di fabbrica.

I fabbricati debbono essere contenuti entro

le inclinate a 45° aventi per ascissa la distanza tra

i due fabbricati misurata al piede dei fabbricati e

per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'in=

tersezione degli assi con la linea di spiccato di cia

scun fabbricato. Le altezze massime consentite per i fab
bricati sono quelle indicate nei grafici di p.p.

A parziale deroga possono essere ammessi bre wi distacchi tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testata di un altre, testata la cui larghezza non sia superiore a m.15; tali brevi distacchi debbono essere pari almeno alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 12.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra facciate di edifici prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le nor me stabilite per le chiostrine dal R.E., purchè la prospettanza non sia superiore a ml. 10,00 per ciascuna fronte.

In materia di distanza tra costrusioni il se condo costruttore non à tenuto ad integrare ai fini dell'inclinata la insufficiente distanza del preveniente za di tali edifici dall'asse stradale è inferiore a

Le strade private di cui al presente articolo saranno pravate da servitù per le canalizzazioni dei pubblici servizi.

Per dette strade dovrà, a cura e spese del consorzio dei lottisti, essere realizzato e mantenuto un impianto di illuminazione pubblica secondo il progetto approvato da competenti uffici comunali.

La spesa per i consumi di energia elettrica sarà a carico del consorzio.

Art. 37 - Accesso non assimilabile a strada privata -

Nel caso di accesso non assimilabile a strada privata di cui al precedente articolo, los stesse dovrà essere dotato di cancello.

Art. 38 - Costruzioni accessorie

Al di fuori della cubatura consentita dagli indici previsti dal p.p. non sono ammesse altre cestru zioni fuori terra; comunque, nessun volume è mai censen tito nelle zone di distacco minimo, salvo quanto previsto dall'art. 9 delle presenti norme.

Nel caso si volesse utilizzare parte della cubatura disponibile, salvi in ogni caso i distacchi minimi questa dovrà essere a servizio delle abitazioni con esselusione di qualsiasi uso a carattere artigianale o commerciale.

Art. 39 - Distacchi ed inclinate -

a) I distacchi minimi, salvo casi particolari già spessificati, saranno di ml. 4 dai confini interni e ml. 6 dal filo stradale o da altra area a destinazione pubblica, salvo maggiori distacchi previsti dai regolamenti speciali.

La sagema di un fabbricato affacciante verso aree a destinazione pubblica o verso altri letti deve quando il fabbricato già edificato sia stato costruito prima dell'adozione del p.p. fermo restando in ogni ca so l'obbligo di misurare l'inclinata a 45° con origine e distanza di ml. 4,00 oltre il confine di proprietà.

Art. 40 - Sistemazione zone di distacco

Salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde:

E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nelle zone di distacco essenze pregiate nel numero di almeno una per ogni 200 mq. di superficie li bera e dell'altezza minima di m.4,50.

Art. 41 - Recinzioni

Le recinzioni prospicienti strade pubbliche e private e zone a destinazione pubblica dovranno esse re realizzate con un muretto rivestito in pietra naturale dell'altezza max di cm.50.


La sovrastante cancellata, facoltativa, non potrà superare l'altezza di ml.1,50. LEGENDA

. . limite della edificazione

sagoma auto

pedana salvagente

sede stradale



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

	pag.	1	
CAPU I - Generalità		1	
Art. 1 - Validità delle norme			
Art. 2 - Rinvio a norme più generali			
CAPO II - Contenuto del piano			
Art. 3 - Zone residenziali e a destinazione			t L
d'uso mista		2	
Art. 4 - Parco privato vincolato 61			4
Art. 5 - Verde, servizi e aree stradali			ent ext
TITOLO II - ZONIZZAZIONE			- 1
CATO I - Zona residenziale semplice			116
Art. 6 - Destinazioni d'uso nelle zone resi	=	4	
denziali semplici	a desired		
Art. 7 - Destinazioni d'uso in edifici non residenziali	•	4	
CAPO II - Zone residenziali con negozi			
	- W	5	bis
Art. 6 - Obbligo di negozi Art. 9 - Regozi nelle zone di distacco		5	bis
Art. 9 - Regozi Hells Art. 10 - Parcheggi fronteggianti negozi		5	bis
Art.10 - Partnegg - Art.11 - Attività artigianali		6	
Art.12 - Parcheggi per attività artigianal	i ,	. 6	bis
torra libero in alternativa	5		
art.13 Piano terra si locali artigianal			bis
Art. 14 - Calcolo della cubature		"	6 bis

CAPO	III		(residenziale e non residenziale)		
Art.	15		Volumi residenziali e non residenziali	pag.	7
Art.	16	- *.	Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali		7
Art.	17	-	Destinazione d'uso dei volumi residen= ziali		7
Art.	18	-	Destinazione d'uso dei volumi non resi- densiali		8
Art.	19		Destinazione d'uso non residenziale del volume residenziale		8
Art.	20	_	Arretramento dal filo strada	*	9
Art.	21	-	Parcheggi		9
		1	Isolati con progetto planovolumetrico un obbligatorio		2
Art.	22	Ī	Formazione dei comparti per la realizza- zione dei planovolumetrici	pag.	9
Art.	23	-	Prescrizione per i comparti relativi ai		9
Art.	24	176	Destinazioni d'uso per i volumi residen= ziali e non residenziali - Parcheggi		10
		i i i i	Trasformazione del volume residenziale in volume non residenziale e relativi parcheggi		10
Art.	26		Enucleazione dal planovolumetrico dei volumi esistenti	= , .	10
Art.	27	3.	- Passaggi pedonali		11
					,

3. 7. 7.

127

TITOLO III - EDIFICAZIONE

Art.	31	** 	Fabbricati esistenti edificati con licenza in base alla tipologia dei villini	pag.	12
Art.	32	7	Fabbricati esistenti edificati con licenza posteriore al 18.6.1959 secondo tipologia		
			e norme conseguenti a P.R.G. adottati	. "	13
Art.	33	_	Fabbricati esistenti edificati con licenza in zona destinata a servizi privati		13
10 12	46	-			i i
Art.	34	-	Indici di edificabilità		14
Art.	35	_	Lotti minimi		14
Art.	35	-	Strada privata		1.4
Art.	37	-	Accesso non assimilabile a strada privata	H	15
Art.	38	Ц	Costruzioni accessorie		,15
Art.	39	-	Distacchi ed inclinate		15
Art.	40	-	Sistemazione zone di distacco		17
Art.	41	_	Recinzioni		17

TITOLO III - EDIFICAZIONE

Art.	31	-	Fabbricati esistenti edificati con licensa in base alla tipologia dei villini	pag.	12
Art.	32	-	Fabbricati esistenti edificati con licenza posteriore al 18.6.1959 secondo tipologia		
			e norme conseguenti a P.R.G. adottati	• •	13
Art.	33	-	Fabbricati esistenti edificati con licenza in zona destinata a servizi privati	W	13
	4	res.		n let	
Art.	34	-	Indici di edificabilità	*	14
Art.	35	-	Lotti minimi		14
Art.	35	-	Strada privata	77	1.4
Art.	37	-	Accesso non assimilabile a strada privata	M	15
Art.	38	-	Costruzioni accessorie		15
Art.	39	-	Distacchi ed inclinate		15
Art.	40	-	Sistemazione zone di distacco		17
Art.	41	-	Recinzioni	11	17